STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI FOLLONICA

DISCIPLINARE DI GARA

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n.36/2023, da svolgersi in modalità telematica, con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori "Adeguamento del Parco Centrale a Parcheggio Pubblico".

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 860 del 13.11.2026 il Comune di Follonica ha deciso di affidare in appalto **i lavori di adeguamento del Parco Centrale e a parcheggio pubblico**.

La relativa procedura aperta ex art.71 del D. Lgs n.36/2023 (nel seguito detto anche Codice dei Contratti o semplicemente Codice) sarà interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo ***https://start.toscana.it*** . Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il criterio di aggiudicazione prescelto, ai sensi dell'art. 108 del Codice, è quello del **prezzo più basso.**

La stazione appaltante stabilisce di ricorrere all'**inversione procedimentale** ,ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice.

La durata del procedimento è prevista nel termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.

Il Responsabile unico del progetto è l'Arch. Alessandro Romagnoli

Il luogo di svolgimento del lavoro è Follonica, codice NUTS ITI1A

CUI L00080490535202500010
CUP C34D25002410004
CPV 45233140-2

L'appalto è soggetto ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Validazione del progetto: determinazione dirigenziale n. 860 del 13.11.2026

Il presente documento contiene la disciplina relativa alla partecipazione alla procedura di gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta, nonché le ulteriori informazioni sulla procedura di aggiudicazione.

In caso di contrasto tra il Disciplinare e il Capitolato prevarrà il primo.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D. Lgs n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del Codice Civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e/o di dati,

il danneggiamento di file e documenti, eventuali ritardi nell'inserimento di dati, di documenti e/o nella presentazione della domanda, il malfunzionamento, i danni, i pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature, dei sistemi di collegamento e dei programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare, a quanto previsto nella documentazione e alle condizioni generali di utilizzo indicate nella stessa Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscano la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, nella documentazione e nelle condizioni generali di utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o per l'operatore economico transfrontaliero un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
    - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
    - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno

Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
  iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) bando di gara
b) disciplinare di gara
c) elaborati progettuali
d) lo schema di contratto
e) modulistica per l'offerta
f) Patto d'integrità e Codice di comportamento del Comune di Follonica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione-Trasparente, tramite link alla Piattaforma START della Regione Toscana, nel prosieguo detta semplicemente Piattaforma.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **7 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti, presentate in tempo utile, sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara indicati nel presente disciplinare.

Le informazioni inerenti alle modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al gestore della piattaforma al n. tel. 02 8148 0761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del Decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto della presente procedura aperta è l'affidamento in appalto dei lavori di adeguamento del Parco Centrale e a parcheggio pubblico, secondo le condizioni e le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché prevede un insieme coordinato di opere che non è possibile separare, inoltre una esecuzione separata comporterebbe maggiori disagi riguardo all'attività mercatale ivi esercitata nel giorno del venerdì.

Il contratto sarà stipulato a misura, tramite atto pubblico, con offerta a unico ribasso

I lavori avranno luogo all'interno del territorio comunale di Follonica presso il Parco Centrale in adiacenza alla viabilità di Viale Europa e via Massetana

3.2 IMPORTO

Il valore dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 14, c. 4, del D. lgs. 36/2023, è stimato in **euro 500.246,84** comprensivo dei lavori, dei costi della manodopera, degli oneri di sicurezza e del quinto d'obbligo di cui all'articolo 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023

L'importo a base d'asta è €.402.774,12 (ribassabile).
L'importo degli oneri per la sicurezza è pari ad €.14.098,25, (non ribassabile).

I costi della manodopera, stimati ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023, risultano essere pari a € **54.304,28**.

I costi della manodopera sono ricompresi nell'importo globale delle opere, sebbene scorporati dallo stesso e non sono soggetti a ribasso, salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41 comma 14 del Codice).

Tutti gli importi sopra indicati sono al netto di Iva al 10%.

Ai sensi dell'art. 11 cc. 1 e 2 del D. Lgs n. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente:
CCNL "imprese edili ed affini e cooperative", con codice CNEL F012.

I concorrenti possono indicare nella propria offerta un CCNL diverso da quello indicato da questa stazione appaltante applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, purché vengano garantite le stesse tutele ai lavoratori. L'equivalenza delle tutele sarà verificata dalla Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione, con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'Allegato I.01 del Codice dei Contratti.

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie, ai sensi dell'Allegato II.12 al Codice

Lavorazione	categoria	classifica	Importo tot. categorie lavori	subappaltabile	prevalente/scorporabile
Lavori stradali	OG3	II	€.416.872,37	SI, nei limiti dell'art. 119 del Codice	prevalente

Ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del D.Lgs 36/2026, qualora nel corso di esecuzione dei lavori si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione alle stesse condizioni originariamente previste.

3.3 DURATA

La durata dell'appalto è di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

L'Amministrazione comunale potrà disporre l'inizio dei lavori, in via d'urgenza, anche prima della stipula del contratto (art. 17, co. 8 del Codice dei Contratti).

3.4 REVISIONE PREZZI. ANTICIPAZIONE.

La Stazione appaltante può dare luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art.60 del Codice, come indicato nell' art.2.29.1, del Capitolato Speciale d' Appalto.

E' prevista, ai sensi dell'art.125 comma 1 del Codice, la corresponsione, in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento). L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria ai sensi del citato articolo 125 comma 1 del Codice.

4.OPERATORI ECONOMICI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Possono partecipare alla presente gara tutti gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all'art. 65 del Codice, se in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione in vigore nei rispettivi paesi, nonché gli operatori economici di paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art.69 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è a sua volta un consorzio di cui all'art.65 comma 2 lettere b) e c) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

E' fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, nel termine che sarà loro assegnato, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.2 COOPTAZIONE

È ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art.68 comma12 del Codice. In particolare, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica sotto indicati, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione della scheda cooptazione. L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia definitiva.

Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione.

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti sopra indicati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

5.REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto d'integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art.83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

In caso di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che non consegnino, al momento della presentazione dell'offerta,

copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si tratta di un documento che va prodotto in sede di documentazione amministrativa da parte degli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la "relazione" di cui all'articolo 1, comma 2, Allegato II.3, D. Lgs. 36/2023.

Si tratta di "relazione" che **non** va prodotta a questa Stazione Appaltante in sede di documentazione amministrativa, ma entro sei mesi dalla conclusione del contratto.

L'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e fino a cinquanta dipendenti, ha l'obbligo di dichiarare in sede di documentazione amministrativa:

- se rientra o meno nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 1, Allegato II.3, D. Lgs. 36/2023 e conseguentemente di impegnarsi, in caso di stipulazione del contratto e dopo di essa, ad adempiere all'obbligazione di cui all' articolo 1, comma 3, Allegato II.3, D. Lgs. 36/2023, ossia di impegnarsi, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, ad adempiere all'obbligazione di consegnare la "relazione" relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, di cui al comma 3 dell'art. 1, Allegato II.3, D. Lgs. 36/2023. La relazione di cui la presente comma e trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 1, comma 6, Allegato II.3, D. Lgs. 36/2023, da commisurarsi in base alla gravita della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilita di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Le imprese con meno di quindici dipendenti non soggiacciono alle disposizioni predette.

6.REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere al momento di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei punti seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto a prestare il consenso per l'accesso da parte della Stazione Appaltante al FVOE (tramite apposito modulo allegato denominato "Dichiarazione consenso FVOE") e ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità **l'iscrizione nel Registro delle Imprese** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro stato membro o in uno dei paesi di cui all'articolo 100, comma 3 del Codice dei Contratti, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

La comprova del requisito è acquisita d'ufficio tramite il FVOE.

6.2 REQUISITI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Per partecipare alla gara l'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, adeguata per la categoria e per la classifica dei lavori da assumere:
OG3 Classifica II o superiore

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lettera e) f) g) e h) del Codice le quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel disciplinare di gara a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
Per la partecipazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applicano gli articoli 65 comma 1, 69 e 87 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

7.AVVALIMENTO

L'avvalimento è ammesso secondo quanto previsto dall'art. 104 del Codice, alla cui disciplina si rimanda integralmente.

Non è consentito per soddisfare i requisiti di ordine generale e l'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente articolo; l'impresa ausiliaria è tenuta a compilare il DGUE.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti generali previsti dal presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Nel contratto di avvalimento, che deve essere allegato in piattaforma, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

In caso di avvalimento deve altresì essere compilato, sottoscritto digitalmente e caricato in piattaforma il modello "dichiarazioni impresa ausiliaria".

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto di avvalimento che deve essere in forma scritta, nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato **prima** del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro sette giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8.SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei termini e modi previsti dall'art. 119 del Codice. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i lavori e i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma 1 lett. d) la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Se l'operatore intende subappaltare, è necessario che compili la relativa sezione del DGUE, pena l'impossibilità di attivare il subappalto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 119, del Codice dei Contratti, costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle lavorazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del d.lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti in relazione alla prestazione assunta: dovrà essere qualificato per l'importo e la categoria delle lavorazioni subappaltate e non dovranno sussistere a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 119, comma 4, del Codice)
L'affidatario trasmette il contratto di subappalto all'Amministrazione comunale almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti. L'Ente verifica la dichiarazione nei modi previsti dalla vigente disciplina.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

N.B. Si ricorda che:

 in caso di ricorso al subappalto, per l'eventuale parte di lavorazioni esposta a rischio di infiltrazione mafiosa e al momento non prevedibile, il subappaltatore deve essere iscritto alla White List o aver presentato domanda di iscrizione secondo le modalità precedentemente spiegate;

 L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti. La Stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale.

9.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 del codice, l'operatore economico, in caso di aggiudicazione del contratto, è tenuto a:

a) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera

prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (art. 1 comma 4, Allegato II.3).
A tal fine l'operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile (persone di età inferiore a 36 anni) sia all'occupazione femminile. L'impegno è requisito necessario dell'offerta.

Si precisa che l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del **Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale** (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art.3.2 del presente Disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto**.**

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele, indica le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01) e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa alla busta economica, mediante compilazione dell'apposito modello**.**

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **1,00** % dell'importo dei lavori posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza (€ 416.872,32) e precisamente di importo pari ad €.4168,72

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione come previsto dall'articolo 106, comma 8 del Codice.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario della Tesoreria del Comune di Follonica, il cui codice IBAN è IT14M0103072240000003011277. Nella causale di detto versamento dovrà essere *scritto "Garanzia provvisoria Appalto lavori di adeguamento del Parco Centrale a Parcheggio Pubblico.".*

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente oppure presso una piattaforma, indicando il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia e le modalità di verifica messe a disposizione.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere espressamente:
    1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
    2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
    3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio, resta ferma la dichiarazione di piena conoscenza dei luoghi di cui all'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€.77,00** (Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Si precisa che il pagamento del contributo è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione

appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente, a pena di irricevibilità**, entro le ore 9.00 del giorno 21.12.2026**, attraverso la Piattaforma START Sistema Telematico Acquisti Regionale Toscana (individuata dalla Regione Toscana con Del. G.R.T. n. 1232 del 22.12.2014 come sistema telematico di cui all'art. 1, comma 450, l. n. 296/2006)[1].

Non saranno considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. Il funzionamento della piattaforma START avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

La Piattaforma START non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma stessa.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

◦ parità di trattamento tra gli operatori economici;

◦ trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

◦ standardizzazione dei documenti;

◦ comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;

[1] **Modalità di identificazione sul sistema telematico** - Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno, se non già identificati, identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it/ ed inserire la documentazione richiesta dal presente disciplinare.
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione *on line* presente sul Sistema.
La registrazione è completamente gratuita. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dalla Stazione Appaltante.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al *Call Center* del Gestore del Sistema Telematico, tramite telefono 081.0084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com
.

◦ comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;

◦ segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

◦ gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

◦ difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

◦ utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non corretta o comunque non conforme alle istruzioni ivi presenti e/o alle indicazioni degli atti di gara.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Si precisa che:

1. l'ora di riferimento per l'inizio e la fine della presente fase è esclusivamente quella del sistema START, e non altre;

2. il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo che sia trascorso il termine perentorio utile;

3. non è possibile presentare offerte modificative o integrative di un'offerta già presentata;

4. è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, ritirare l'offerta inviata;

5. una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentarne una nuova;

6. con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

13.2 L'"***OFFERTA***" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;

B – **Offerta economica**.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Sull'eventuale mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione è ammesso il soccorso istruttorio.

La presentazione dell'offerta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la committenza, che sarà libera di non dare seguito alla gara e/o avviare altre procedure; in tal caso, all'operatore economico partecipante non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso spese o simili.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta medesima. Se alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla nuova data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia eventualmente prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13.3 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

-sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9, lett. b), del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta e su ogni allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La mancata o irregolare presentazione della documentazione di comprova del versamento

dell'imposta di bollo non è causa di esclusione e non darà luogo all'attivazione del soccorso istruttorio, ma la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate per quanto di sua competenza.

14 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

14.1 La domanda di partecipazione è compilata dall'operatore economico on line sulla Piattaforma START, è generata in automatico dalla suddetta piattaforma e contiene i dati generali dell'operatore economico concorrente e l'elenco dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice[2]. La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante

[2] In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di ciascun partecipante.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

dell'operatore economico[3]. In caso di RTI costituendo, ciascuna impresa, dovrà presentare la domanda.

14.2 Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comma 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo mediante **il DGUE elettronico** generato dalla Piattaforma START. Nel DGUE l'operatore economico dovrà rendere le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli art.94 e seguenti del Codice indicare la SOA.

Il DGUE elettronico è generato dalla piattaforma anche per l'impresa ausiliaria, dovrà invece produrlo ex novo la consorziata esecutrice, utilizzando il modello messo a disposizione dalla Stazione appaltante.

14.3 L'operatore economico deve scaricare, se richiesto compilare, firmare digitalmente (da parte del legale rappresentante) e caricare in piattaforma i seguenti documenti:

- **le Dichiarazioni integrative** [4] modello messo a disposizione dalla Stazione appaltante da compilare .

- **il Patto d'integrità e il Codice di Comportamento del Comune di Follonica** da sottoscrivere per accettazione;

- **il Modello dati per documentazione antimafia ai sensi del D. Lgs 159/2011 .** Tale documento deve essere compilato a cura dei soggetti tenuti alla presentazione del DGUE, in quanto trattasi di documentazione integrativa allo stesso DGUE, deve essere firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto.

Gli operatori iscritti presso le White list della Prefettura possono omettere la presentazione del modello. In tal caso sarà necessario indicare gli estremi di tale iscrizione nell'apposita sezione delle dichiarazioni integrative.

- **la garanzia provvisoria,** come prevista dal precedente articolo 10 del presente disciplinare;

- la comprova **pagamento imposta di bollo di 16,00 euro**; il pagamento è effettuabile alternativamente tramite:

[3] La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
• dal concorrente che partecipa in forma singola;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
• nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia all'originale della procura.

[4] Il DGUE elettronico e le dichiarazioni integrative devono essere presentati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

●F24 ELIDE dove andranno inseriti i codici fiscali delle parti e il CIG, codice tributo 1573,

●bollo virtuale (previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate) utilizzando il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate,

●acquisto della marca da bollo cartacea da annullare mediante apposizione del numero di CIG, l'operatore economico provvederà ad allegare copia del contrassegno in formato pdf con l'annotazione del numero seriale della marca. In seguito potrà essere chiesto l'originale cartaceo al concorrente che si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni,

●per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

- <u>la dichiarazione di ottemperanza</u>;

14.4 In caso di avvalimento:

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
a) la dichiarazione di avvalimento, utilizzando l'apposito modello denominato "Dichiarazioni impresa ausiliaria"
b) il contratto di avvalimento, nello spazio denominato "dichiarazioni aggiuntive e documentazione a corredo"

14.5 I soggetti associati allegano la seguente documentazione**:**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **copia del mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- **dichiarazione delle parti d**elle percentuali o della quota di lavori che ciascuna impresa andrà a eseguire.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE**, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- **dichiarazione** sottoscritta **delle parti** circa la quota o la percentuale di lavori che ciascuna impresa andrà a eseguire.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- **dichiarazione** resa da ciascun concorrente, attestante:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. la quota dei lavori , ovvero la percentuale di lavori che ciascuna impresa andrà a eseguire.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- **copia del contratto di rete**, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- **dichiarazione** che indichi per quali imprese la rete concorre;
- **dichiarazione** sottoscritta con firma digitale circa la quota o la percentuale di lavori che ciascuna impresa andrà a eseguire.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- **copia del contratto** di rete;
- **copia del mandato** collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- **dichiarazione** circa la quota o la percentuale di lavori che ciascuna impresa andrà a eseguire
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:**

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese <u>costituito</u>:

- **copia del contratto** di rete
- **copia del mandato** collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- **dichiarazione** delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese <u>costituendo</u>:

- **copia del contratto** di rete;
- **dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  c. la quota o la percentuale di lavori che ciascuna impresa andrà a eseguire

14.6 L'impresa consorziata esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare i documenti di seguito indicati, firmati digitalmente:

- **DGUE** utilizzando il modello messo a disposizione che dovrà essere compilato, firmato e caricato in piattaforma**;**

-**Dichiarazione dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre**, resa con l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti individuati nell'art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

I suddetti documenti dovranno essere compilati e firmati digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Tutti i documenti di cui ai punti sopra andranno caricati nell'apposito spazio denominato "dichiarazioni aggiuntive e documentazione a corredo".

In caso di **COOPTAZIONE**:
nel caso di ricorso da parte del concorrente alla cooptazione di altre imprese, ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice, dovrà essere prodotta la dichiarazione dell'impresa cooptata utilizzando l'apposito Modulo "SCHEDA COOPTAZIONE", disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della cooptata; tale modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore e inserito nel sistema.

15-OFFERTA ECONOMICA

La **BUSTA ECONOMICA** è composta da:

-l'**offerta** redatta secondo il modello *form on line* generato dalla Piattaforma START indicante il ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta e la stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, il documento dovrà essere firmato digitalmente;

- la **dichiarazione dettaglio costo manodopera,** documento da scaricare, compilare, firmare digitalmente e caricare in piattaforma a pena di esclusione;

- ***(eventuale)*** **la dichiarazione di equivalenza** delle tutele se l'operatore economico dichiara di applicare un contratto diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante;

Si precisa che l'offerta economica:

I) dovrà essere espressa ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara soggetto a ribasso (€.402.774,12) stabilito al precedente articolo 3.2 del presente disciplinare, con un massimo di due cifre decimali, dall'operatore economico per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

.

Nell'offerta dovranno essere inoltre indicati: gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

II) resterà ferma ed impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza della gara;

III) deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente[5].

Non sono ammesse offerte alla pari o in rialzo rispetto alla base minima proposta, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara. In ogni caso, con la sola presentazione dell'offerta l'operatore economico partecipante alla procedura conferma di aver preso piena conoscenza della documentazione tecnica allegata, degli atti di gara, delle condizioni tutte di cui al presente disciplinare ed al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata in quanto, nel formularla, ha tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e di ogni e qualsiasi onere in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;

c) quant'altro occorra per rendere i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora costituiti (aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, o aggregazione di imprese di rete dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune), l'offerta economica deve essere firmata digitalmente da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente.
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito (o aggregazione di imprese di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica), per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta economica può essere firmata digitalmente dal solo soggetto indicato quale mandatario.

16.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

16.1 L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art.50 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta vantaggiosa per l'Amministrazione.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio ex articolo 77 comma 2 del R.D. 827/1924 (non è prevista la richiesta di offerta migliorativa).

È in ogni caso facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

16.2 Ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Codice è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia così come calcolata **qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**.

Ai sensi dell'art. 54 c. 2 del Codice il metodo di calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, è il Metodo A di cui all'allegato II.2 del Codice medesimo, previsto dalla piattaforma telematica START.

Sulla base dei calcoli effettuati l'organo preposto alla valutazione delle offerte individua la migliore offerta non anomala e predispone la proposta di aggiudicazione alla medesima.

16.3 Se il **numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque**, l'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice. Sono considerate anormalmente basse le offerte che evidenziano uno scostamento rispetto al corrispettivo stimato e posto a base di gara tale da apparire non in linea con le condizioni del mercato di riferimento. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa anche in base ad altri elementi.
L'eventuale verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'Art. 110 del D. Lgs. n.36/2023 attraverso la seguente procedura:
a) si richiede per iscritto tramite PEC all'offerente di presentare le giustificazioni, la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
b) si assegna all'offerente un termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
c) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni per ulteriori precisazioni;

d) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
e) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'articolo 110 del Codice.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Si applicherà la cosiddetta **"inversione procedimentale delle buste"** di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, ovvero si apriranno prima le buste economiche e successivamente la busta amministrativa dell'operatore economico risultato primo nella graduatoria. Resta ferma la garanzia di imparzialità e trasparenza della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione.

Nel rispetto di quanto riconosciuto da consolidata giurisprudenza (tra cui Cons. Stato, III°, 13/12/2018, n. 7039) e nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, trattandosi di gara telematica ai sensi dell'art. 25 del Codice che garantisce la tracciabilità di tutte le fasi di gara e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica e, pertanto, non si terranno pubbliche sedute di gara.
Ogni operazione afferente alla gara sarà debitamente verbalizzata.

Il RUP si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne, ai sensi dell'art. 92 del Codice, le date, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni normative in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Nella prima seduta il RUP procede alla verifica della regolarità formale delle buste economiche chiuse elettronicamente e alla successiva apertura delle offerte stesse.
Essendo la gara telematica, l'apertura delle buste (elettroniche) non richiede una seduta pubblica, giacche' la piattaforma garantisce la sicurezza e la tracciabilità dei dati.

Verrà pertanto individuato il miglior offerente e la graduatoria provvisoria.

A questo punto il RUP procederà alla apertura della "Documentazione Amministrativa" presentata dal concorrente classificatosi primo e all'esame dei documenti in essa contenuti al fine di verificare in maniera imparziale e trasparente che non ricorrano le cause di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dalla *lex specialis*, al fine di riscontrarne la correttezza e la completezza delle dichiarazioni e documentazioni prodotte, escludendolo dalla gara in caso negativo delle suddette verifiche, fatta salva in ogni caso la possibilità applicare il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023. In caso di esclusione il RUP non procederà al ricalcolo della soglia di anomalia, ma alla assegnazione al concorrente successivo.

Le comunicazioni ai concorrenti di cui all'art.90 del Codice sono trasmesse mediante la Piattaforma.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'operatore economico abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed e immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 99, comma 3-bis del Codice dei Contratti.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva pari al 5% dell''importo contrattuale, ai sensi dell'art.53 comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice, non si applica il termine dilatorio di cui all'art.18 commi 3 e 4 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

21.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22.CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento e patto d'integrità di questa Stazione appaltante.

23.ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

24.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo per la Toscana, sede di Firenze.

Le controversie derivanti dal contratto od a questo in qualche modo connesse, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, qualora non risolte, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Grosseto, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In relazione

alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nella piattaforma vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla procedura di gara.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Titolare del trattamento dei dati Comune di Follonica.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

Il Dirigente del Settore 4
Arch. Alessandro Bisdomini

BISDOMINI
ALESSANDRO
19.11.2026
13:55:08
GMT+01:00